



**DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA,
POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE,
PROGRAMMAZIONE, PARCHI, TERRITORIO,
AMBIENTE, ENERGIA**

Servizio Affari Giuridici e Legali per l'Ambiente ed il Territorio

Via L. Da Vinci - 67100 L'Aquila

tel. 0862/363287-0862/363290 fax 0862/363300

Prot. n. 2866

L'Aquila, 23 GIU. 2014



A tutti i Comuni d'Abruzzo
LORO SEDI

E, p.c. Alla Direzione Politiche Agricole
Via Catullo
PESCARA

Oggetto: L.R. 28 aprile 2014, n. 24 "Legge quadro in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo" e ss.mm.ii. **Indirizzi operativi.**

Sono pervenute all'indirizzo della scrivente numerose richieste di chiarimenti da parte delle Amministrazioni Comunali in ordine alla L.R. 28 aprile 2014, n. 24 "*Legge quadro in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo*", con specifico riguardo alla disposizione transitoria contenuta all'art. 11, a mente della quale a far data dall'entrata in vigore della legge regionale medesima e "*fino all'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 3, commi 1, 2, 6 e 7 non è consentito il consumo di suolo agricolo tranne che per la realizzazione di interventi previsti dagli strumenti urbanistici approvati o adottati, nonché per i lavori e le opere già inseriti negli strumenti di programmazione delle Stazioni appaltanti*". Appare opportuno rammentare, al riguardo, che il testo originario della L.R. n. 24/14 è stato in tal senso novellato dall'art. 10 della L.R. 21 maggio 2014 n. 32 "*Provvidenze sociali a favore dei malati oncologici e dei soggetti trapiantati, modifiche alle leggi regionali 20/2010, 2/2013, 23/2014, 24/2014, sostegno alimentare alle persone in stato di povertà e finalizzazione di risorse e determinazione aliquote addizionale Irpef per l'anno d'imposta 2014 e aliquote imposta regionale sulle attività produttive per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014*", pubblicata nel B.U.R.A. 4 giugno 2014, n. 22 ed in vigore dal 5 giugno 2014.

Nel riscontrare, pertanto, i dubbi e le criticità di natura operativa sollevati circa la portata della normativa in parola, vengono rilasciati, per i profili di competenza della scrivente Direzione, i seguenti indirizzi di carattere applicativo al fine di agevolare l'espletamento delle attività di competenza dei tecnici comunali in materia edilizia.

Appare necessario, in via preliminare e ai fini che qui rilevano, richiamare l'attenzione sull'obiettivo principale perseguito dalla legge regionale- così come evincibile dai lavori preparatori



che hanno accompagnato la stesura del relativo progetto di legge di iniziativa consiliare – e sostanziantesi nel contenimento del consumo del suolo (id est, a norma dell'art.2, co.1, lett.b), della riduzione di superfici agricole, intendendo per tali i terreni qualificati come agricoli dagli strumenti urbanistici) attraverso la valorizzazione dei terreni aventi destinazione agricola. *“La salvaguardia della destinazione agricola dei suoli e la conservazione della relativa vocazione naturalistica rappresentano, infatti”,* si legge nella Relazione al progetto di legge, *“un obiettivo di primaria importanza, soprattutto alla luce dei dati dai quali risulta la progressiva “cementificazione” della superficie agricola. Questo fenomeno compromette il suolo, che invece è una risorsa fondamentale non solo dal punto di vista agricolo-alimentare ma anche sotto il profilo paesaggistico e ambientale. La perdita di superficie agricola, infatti, comporta inevitabilmente una riduzione della produzione agricola, rendendola insufficiente. Preservare la vocazione agricola del suolo ed evitare di snaturarne e stravolgerne le connotazioni naturalistiche attraverso l'eccessiva urbanizzazione, però, significa altresì tutelare il paesaggio contro il rischio di deturpamento delle bellezze naturali e l'ambiente contro il rischio di disastri idrogeologici”*.

Se allora l'intento dichiarato dal Legislatore regionale è rinvenibile nella volontà di perseguire, nell'assetto territoriale, un preciso equilibrio tra zone suscettibili di utilizzazione agricola e zone edificate ed edificabili, al fine di non pregiudicare da un lato la produzione agricola e la sicurezza alimentare, e dall'altro, le condizioni generali di vivibilità della popolazione, appare possibile ritenere, sulla scorta del combinato disposto dell'art. 11 e dell'art. 2 della L.R. n. 24/14 nel testo modificato dall'art. 10 della L.R. n. 32/14, che il consumo di suolo agricolo sia consentito laddove la riduzione di superficie agricola avvenga per effetto:

- di interventi di impermeabilizzazione, urbanizzazione ed edificazione connessi all'attività agricola (es. stalle, annessi agricoli, ecc.);
- fino all'adozione dei provvedimenti di cui all'art.3, commi 1,2, 6 e 7 della legge in esame, di interventi che siano previsti dagli strumenti urbanistici approvati o adottati o di lavori o di opere già inseriti negli strumenti di programmazione delle Stazioni appaltanti
- di interventi di cui all'art. 2 della L.R. n. 89/98;
- di opere e interventi di interesse statale.

Viceversa, a far data dall'entrata in vigore della L.R. n. 24/12 e ss.mm.ii., e nelle more dell'adozione dei provvedimenti indicati all'art. 3, commi 1, 2, 6 e 7 della stessa, non può ritenersi consentito (attraverso la stipula di convenzioni, il rilascio di titoli abilitativi, ecc.) il consumo di suolo agricolo per effetto di interventi di impermeabilizzazione, urbanizzazione (ad eccezione di quelli qualificati come tali dall'art. 2 della L.R. n. 89/98) ed edificazione in variante alla pianificazione locale o non correlati all'attività agricola (ivi compresi quelli di demolizione e ricostruzione assentibili ai sensi della L.R.49/12 e ss.mm.ii.).

Per quanto attiene, infine, al divieto, introdotto dall'art.4 della legge in esame, di mutare per cinque anni la destinazione d'uso dei terreni agricoli che hanno usufruito di aiuti di Stato o di aiuti comunitari, si rileva che tale previsione normativa – che esclude espressamente dal proprio ambito applicativo gli interventi strumentali alla conduzione dell'impresa agricola, ivi compreso l'agriturismo, da realizzare nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti- non costituisce una novità assoluta nell'ordinamento regionale, in quanto ripropone nella sostanza il divieto già fissato dall'art.68, comma 2, L.R. n.18/83 che non consente *“di destinare ad uso diverso da quello agricolo i terreni sui quali siano in atto produzioni ad alta intensità quali, tra l'altro, quella orticola, frutticola, fiorita ed olivicola, nonché i terreni irrigui sui quali siano stati effettuati nell'ultimo quinquennio o siano in corso, interventi di miglioramento fondiario assistiti da contribuzioni o finanziamenti pubblici”*. Evidente è la ratio della disposizione, *“volta ad evitare*



che, dopo aver usufruito di misure a sostegno dell'attività agricola, i terreni vengano, mediante un mutamento della loro destinazione d'uso, sottratti all'attività agricola e investiti da un processo di urbanizzazione" e dunque la sua funzionalizzazione a garantire la conservazione della vocazione agricola dei terreni in questione. Sul punto, eventuali indirizzi di maggior dettaglio potranno essere resi dalla competente Direzione Agricoltura cui la presente è indirizzata per opportuna conoscenza. Vengono in ogni caso fatte salve le disposizioni speciali dettate per le zone boscate ed i pascoli percorsi dal fuoco dall'art.10 della L.21.11.2000 n.353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi e la più restrittiva normativa già esistente.

Nel sincero auspicio di aver contribuito a fugare le perplessità riscontrate in fase di attuazione delle disposizioni contenute nella normativa regionale in oggetto, si inviano distinti saluti.

Il Dirigente del Servizio
(Avv. Stefania Valeri)

IL DIRETTORE
(Arch. Antonio SORGI)